



Associazione Culturale LA TORRE
Via Pantanelle n° 23
00041-ALBANO LAZIALE (Roma)
Codice fiscale 90084630582 partita IVA 17210071001

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 18.00, presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare su quanto indicato di seguito

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (codice del Terzo settore : D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ;
- 2- Elezione del nuovo consiglio direttivo;
- 3- Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente dell'Associazione il quale rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e constatata la presenza di un numero di Soci sufficiente a modificare lo Statuto Sociale, secondo le norme dallo stesso previste, e quindi la validità della riunione, nomina Segretario il segretario dell'Associazione. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (codice del Terzo settore: D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale

Prende la parola il Presidente dell'assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (codice del Terzo Settore: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS appena sarà istituito, quali le agevolazioni fiscali, l'esenzione IMU, l'accesso a contributi, ecc. ecc.

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto dell'associazione soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è la seguente

Associazione Culturale LA TORRE APS ETS

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la denominazione sopra indicata.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale per il tramite dell'Ente A.S.C. (Attività Sportive Confederale) cui è già affiliata.

Elezione del nuovo consiglio direttivo

Prende la parola il Presidente il quale informa che per raggiungere gli obiettivi previsti dal nuovo statuto ha chiesto ampia collaborazione ai soci i quali hanno risposto con molto interesse e fattiva partecipazione a ricoprire delle cariche all'interno del consiglio direttivo.

Si sono candidati i soci: DE VINCENTIS ROBERTO, DE VINCENTIS GIULIO, SANTILLI MATTEO, DI FAZIO EMANUELA, DE VINCENTIS GLORIA, CORSI RITA e PAGLIAROLI SERENA.

Al termine del giro di presentazione di ogni singolo candidato si passa alle votazioni.

Con voto favorevole per alzata di mano di tutti i presenti si delibera il nuovo Consiglio Direttivo a decorrere dalla data odierna per la durata di anni 4 come segue:

INCARICO	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
PRESIDENTE	DE VINCENTIS	ROBERTO	DVNRRT80M06D972Y
VICE PRESIDENTE	DE VINCENTIS	GIULIO	DVNGLI56B27C783I
CONSIGLIERE			SNTMTT79P11A132S
SEGRETARIO			
CONSIGLIERE	DE VINCENTIS	GLORIA	DVNGLR93B56D972Z
CONSIGLIERE	DI FAZIO	EMANUELA	DFZMNL81C52E958G
CONSIGLIERE	CORSI	RITA	CRSRTI56M42A132X
CONSIGLIERE	PAGLIAROLI	SERENA	PGLSRN82S57E958A

Varie ed eventuali

Nulla da discutere.

Alle ore 20.00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
SANTILLI MATTEO

IL PRESIDENTE
DE VINCENTIS ROBERTO

Allegato: nuovo statuto

STATUTO

Associazione Culturale LA TORRE APS ETS

Ente del Terzo settore con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Culturale LA TORRE APS ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Via Pantanelle n° 23 - 00041 ALBANO LAZIALE (Roma), a partita e aconfessionale. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS ex Lg 383/2000. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o Nazionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. A decorrere dall'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Culturale LA TORRE APS ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà cambiare la sede legale anche con delibera del Consiglio Direttivo; il cambio della sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione, il cui ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere f), i), k), q), s) e t) dell'art 5 D.lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'Associazione si pone quale obiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere :
a. lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle attività ludico sportive amatoriali come pratica di vita sociale utilizzando la sinergia attraverso gli organi territoriali legati al turismo : Camere di Commercio, Concommercio, Pro Loco, Guide Turistiche e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico;
b. creazione e sviluppo di progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva agonistica, promozionale e del benessere senza esclusione a welfare legato alle discipline bionaturali e olistiche;
c. creazione di rapporti sinergici sul territorio di competenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo, culturale, turistiche e ricreative;
d. sviluppo e creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica-emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport non solo agonistico ed inteso come benessere e vitalità;
f. rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo di progetti culturali/ sportivi/ turistici; Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, culturali, sportive, anche per diversamente abili, con l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri, sagre, eventi.

[Handwritten signature]

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compresi contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali o per autofinanziarsi ma le stesse attività devono rivestire carattere ausiliario o sussidiario. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lazio.

ART. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- di essere eletti nelle cariche sociali che saranno sempre gratuite;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;

Delibera

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto

negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, o in caso di gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato per il tramite del Consiglio Direttivo e dell'organo deputato a vigilare. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Se previsti dalla legge saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione.

ART. 7 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videococonferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

John D

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- L'Assemblea ha le seguenti competenze indagabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 10 (dieci) componenti, nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali per la durata di 4 anni e rieleggibili.
- In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono

De

comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può

riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di la

maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti

associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineligibilità e di decadenza il Consiglio

Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni

sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi

degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la

medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima

Federazione Sportiva o Disciplina associate se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima

disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 9 – Presidente

Il Presidente ha potere di firma ed è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione, nei rapporti

interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso

l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica

quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima

della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la

nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge

l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito

all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi

sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I

componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra

le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila

sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso

l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo

esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti

dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.

117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

ART. 11 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge

l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro.

gamm

ART. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione e il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 14 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 – Rendiconto

L'associazione deve redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato nella Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale

Ricorrendo i presupposti l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emendamenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ricorrendo i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statuari e motivo di espulsione.

ART. 18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'associazione sia iscritta esclusivamente al Registro tenuto dal COM, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 21 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22 - Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 30/12/2018 n° 145 COMMA 646

Agenzia Provinciale III Cir Roma	
Ufficio Legale	
Data: 20/03/2025	
Firma: 865	
Stampato: 20/03/2025	
E 200	

Blue